

OGGETTO: "Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15".

DECRETO LIQUIDAZIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI SOCIETÀ G.W.G.SRL.

CIG n. 94235764EC

DECRETO DIRIGENZIALE N. /DG/2022 del 15/10/2022 23 SET. 2022
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- il Grande Progetto Lotto 6+7 e 8 "Ispica e Viadotti Scardina e Salvia - Modica" si sviluppa dallo svincolo di Rosolini a Modica, in un tracciato della lunghezza di Km 19,748, ricadente nel II tronco Rosolini – Ragusa dell'Autostrada Siracusa – Gela A/18 ed interessa i territori dei Comuni delle province di Siracusa e Ragusa;
- con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85, di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta, dei quali, a loro volta, € 281.734.413,22 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con decreto MIT – SVCA n. 1452 – P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8.
- con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 e Delibera di rettifica e integrazione n. 12/CS del 14/03/2013, il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto in argomento; l'importo complessivo del progetto esecutivo dei Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-Gela, aggiornato nei prezzi, era pari ad € 360.197.535,85;
- con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto all'R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante), che ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 70.637.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e così per un importo complessivo pari ad € 286.297.912,93;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/06/2014;
- tali lavori sono stati sospesi nel mese di settembre 2017 per problematiche societarie della Capogruppo Condotte D'Acqua S.p.A.;
- in data 19/10/2017 è stata approvata dal RUP la perizia di variante n. 1, approvata dal MIT con Decreto 7959 del 05/03/2020, per effetto della quale l'importo complessivo dei lavori ammontava a complessivi € 213.147.696,68;
- con nota 173/DG del 09/04/2018, questo Direttore Generale è stato nominato R.U.P. dell'appalto dei lavori in oggetto;
- in data 04/03/2019 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo 902/2019 e sono ripresi i lavori;
- per effetto della II perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata da questa Direzione Generale con il decreto 378/DG del 27/10/2020 e dal Consiglio Direttivo del Consorzio con Delibera 38/CD del 28/10/2020, i tempi di completamento sono stati così rideterminati:
 - a) quanto all'ultimazione del tratto funzionale: 21 febbraio 2021;
 - b) quanto all'ultimazione dei lavori: 30 settembre 2022.
- dall'inizio dei lavori ad oggi si sono succedute ben 5 direzioni lavori. Invero, la prima è stata assunta dalla Technital S.p.A., la quale, però, dopo poco più di un anno (nota CAS prot. n. 552/P del 14/7/15), è stata allontanata dalla Direzione Lavori sulla base della ritenuta nullità del titolo negoziale in forza del quale le era stato conferito l'incarico. Tesi, quest'ultima, condivisa dal Tribunale di Palermo che,

con sentenza n. 5324 del 4.12.2018, ha respinto le domande di condanna del Consorzio; successivamente, le altre Direzioni Lavori sono state assunte o da personale interno all'ente (ing. A. Puccia), o da esterni (ing. F. Amodeo dell'Anas, gli ingg. G. Di Grano e M. Adamo del Dipartimento Regionale Tecnico), dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici;

- più di recente, preso atto della revoca, a far data dal 1° settembre 2020, dell'incarico all'ing. Adamo, disposta dal dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico con decreto n. 660/2020, con decreto n. 316/DG/2020 del 31/7/20 il Consorzio ha affidato alla G.W.G. S.r.l. l'incarico di direttore dei lavori, per un importo di euro 125.768,67, oltre I.V.A. e INARCASSA, ottenuto applicando all'importo del servizio (determinato mercé l'applicazione del D.M. 17/6/16, c.d. "decreto parametri") il ribasso percentuale (12,58%) offerto dalla citata società di ingegneria ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16/7/20, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") che, nel testo in vigore *ratione temporis*, consentiva l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- nelle more, il Consorzio, con decreto dirigenziale n. 349/DG del 28/9/20, ha avviato la manifestazione di interesse propedeutica alla raccolta delle candidature alla successiva procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento della Direzione Lavori, il cui importo residuo, determinato applicando il citato "decreto parametri" all'importo residuo dei lavori, ascende ad euro 1.145.754,52, oltre IVA e Inarcassa. Ai fini di cui alla procedura, avviata con la citata manifestazione di interessi, si è fatto riferimento dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 76/20 cit., ai sensi del quale, *"Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati"*;
- in data 27/10/2020 è scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse;
- con verbale del 27/10/2020, la Commissione appositamente costituita per l'esame delle domande pervenute, sono stati ammessi gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. Del che si è preso atto con decreto n. 384/DG del 9/11/20, in forza del quale è stato deliberato l'avvio della procedura negoziata;
- Sono state, quindi, inoltrate in data 11/11/20 le lettere di invito ai professionisti ammessi, assegnando quale termine finale per la ricezione delle rispettive offerte la data del 27/11/20, ore 12,00. Lo stesso giorno (27/11/20), dopo la scadenza del predetto termine, si è provveduto a trasmettere all'UREGA (nota protocollo n. 28662) la richiesta di nomina della Commissione giudicatrice, affinché si procedesse con ogni consentita urgenza al disimpegno della procedura di gara e, quindi, all'esame delle offerte tecniche ed economiche, secondo quanto meglio precisato nella convenzione a tal fine stipulata tra il Consorzio e il Dipartimento regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana in data 20/11/2020;
- in data 03/12/2020 si è insediata la commissione di gara;
- in data 09/12/2020 è stato pubblicato il primo verbale di gara;
- in data 26/02/2021 è stato effettuato un soccorso istruttorio;
- in data 10/03/2021 la Commissione ha valutato le offerte economiche;
- in data 08/04/2021 è stata chiesta la congruità dell'offerta alla prima classificata;
- in data 13/04/2021 la prima classificata riscontrava la richiesta di congruità, allegando quanto a tal fine ritenuto confacente a dimostrarla;

- in particolare, l'incarico di Direttore de Lavori è fondamentale per il controllo dell'attività dell'appaltatore, come reso palese dalla *congerie* e dal rilievo delle competenze ad esso affidate dalla Legge. Invero, *"Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle"* (art. 101, comma 3, d. lgs. n. 50/16);
- il contratto con la G.W.G. S.r.l., d'altra parte, è già ultrattivo dal punto di vista degli obblighi contrattuali a carico del prestatore del servizio. Infatti, ai sensi dell'art. 7 sopra citato del disciplinare d'incarico, il professionista è già obbligato a proseguire l'incarico;

RITENUTO CHE:

- con le proroghe di cui ai citati decreti nn. 458/DG del 30/12/2020 e 115/DG del 12/05/2021 è stato impegnato un importo corrispondente ad un servizio svolto per un importo complessivo dei lavori pari ad € 28.000.000,00 ossia pari ad € 392.918,68 che, al netto del ribasso offerto del 12,58%, ascende ad € 343.489,51, oltre Inarcassa ed IVA;
- alla data del 05/08/2021, invece, i lavori realizzati durante la direzione lavori della Società G.W.G. S.r.l. (ossia dal 22° fino al 27° SAL) ammontano, al lordo del ribasso d'asta offerto dall'esecutore, ad € 38.509.651,16, sicché occorre provvedere all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione relativo al servizio svolto dalla predetta Società di ingegneria ulteriore eccedente l'importo del servizio già oggetto dei precedenti impegni, ad integrazione del decreto n. 115/DG del 12/05/2021;
- l'importo del servizio, ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), è pari ad € 476.028,24, oltre spese ed oneri accessori, pari ad € 47.602,82, per un importo complessivo di 523.631,06, oltre IVA e Cassa se dovuta;
- in particolare, l'importo dovuto alla società G.W.G. S.r.l. per il servizio eseguito fino al 05/08/2021 è pari a lordi € 523.631,06, corrispondenti ad un netto contrattuale (ribasso offerto: 12,58%) pari ad € 457.758,27;
- pertanto, l'importo dovuto alla predetta Società da impegnare e liquidare a saldo delle prestazioni eseguite è pari ad € 114.268,76 (€ 457.758,28 - € 343.489,51), al netto del ribasso offerto oltre cassa ed IVA;

VISTI

- la relazione conclusiva e il certificato di esecuzione del servizio relativi al servizio di che trattasi;
- la delibera n. 2/AS del 30/8/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, nelle more dell'asseverazione da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, si prosegue la gestione provvisoria così come acclarato con nota prot. numero 48221 dell'1/9/2022";

- con il decreto 130/DG del 21/05/2021 è stato aggiudicato il servizio per la Direzione Lavori dei lavori in oggetto al RTI "Exenet srl (mandataria) e StraFer Ingegneria Studio Associato (mandante), con sede in via Prima Strada n. 35 35129 – Padova (PD);
- in data 3 agosto 2021 si è proceduto da parte del CAS, alla presa in consegna anticipata del tratto funzionale fino ad Ispica, ai sensi dell'art. 230, comma 2, d.P.R. n. 270/2010, come da relativo verbale;
- in data 05/08/2021 il servizio è stato consegnato, sotto riserva di legge ex art. 32, comma 8, d. lgs. n. 50/16, nelle more della sottoscrizione del disciplinare d'incarico e dell'esito delle verifiche ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla RTI Exenet srl (mandataria) e StraFer Ingegneria Studio Associato (mandante);

CONSIDERATO CHE:

- nel contratto di appalto, sottoscritto con la Società G.W.G. S.r.l. a seguito del decreto dirigenziale n. 316/DG del 31/8/20, è previsto che *"Il Professionista dovrà svolgere l'incarico affidatogli fino al completamento dell'iter procedurale della gara relativa all'affidamento dell'incarico di D.L. e, dopo aver effettuato il passaggio di consegne con il Direttore dei lavori subentrante"* (art. 7);
- per tale ragione, nelle more della individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata sopra descritta, l'Ente ha dovuto prorogare il servizio alla Società G.W.G. S.r.l. In particolare:
 - con il decreto 458/DG del 30/12/2020 veniva prorogato l'incarico fino all'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 14.000.000,00;
 - con il decreto 115/DG del 12/05/2021 veniva ulteriormente prorogato l'incarico fino all'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad € 28.000.000,00;
- la sospensione dei lavori avrebbe costituito grave danno per l'interesse pubblico derivante dagli obblighi concessori, avuto anche riguardo alla improcrastinabile esigenza legata al finanziamento comunitario, come adeguato a seguito dei ritardi dipendenti dall'emergenza Covid 19 ed alla redazione della seconda perizia, di cui alle premesse che precedono;
- d'altra parte, non era confacente all'interesse pubblico nemmeno l'ennesima sostituzione della DL, attesi gli effetti perniciosi che, nel tempo, ha prodotto il ripetuto avvicendamento in tale ruolo di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'Ente, specie ai fini di una quanto più efficace vigilanza circa l'andamento dei lavori;
- le proroghe tecniche di cui sopra sono state entrambe disposte ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020, in forza del quale *"Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto"*
- l'ultima di tali proroghe determinava in euro 28.000.000,00 circa l'importo dei lavori eseguiti *"alla data presunta dell'affidamento al nuovo Direttore dei lavori (maggio c.a.)"*;
- in realtà, come sopra precisato, la data effettiva di subentro si è successivamente rivelata essere quella del 5 agosto 2021;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI DARE ATTO, in particolare, che la data effettiva del subentro nel servizio da parte dell'aggiudicatario della procedura negoziata non è quello, presunto, del maggio 2022, indicato nel decreto n. 115/DG del 12/05/2021, ma quello del 5 agosto 2021;

Art. 3) conseguentemente, di integrare l'impegno di spesa di cui ai decreti nn. 458/DG del 30/12/2020 e 115/DG del 12/05/2021 di ulteriori euro € **114.268,76**, oltre IVA e Inarcassa, fermo il resto, anche ai fini dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020;

Art. 4) DI LIQUIDARE in favore della G.W.G. S.r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870, l'importo di € **114.268,76**, oltre IVA (€ 26.144,69) e Inarcassa (€ 4.570,75), e così per complessivi € 144.984,20, a titolo di saldo della prestazione in oggetto, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, al netto del ribasso del 12,58% offerto, fermo restando che il pagamento potrà avvenire solo a seguito della presentazione di regolare documento contabile e prelieve verifiche circa la correttezza nel pagamento di imposte, tasse, e oneri previdenziali;

Art. 5) DI DARE ATTO CHE la somma di € 144.984,20, IVA ed oneri previdenziali compresi, necessaria alla copertura finanziaria per l'esecuzione del suddetto servizio, sarà prelevata dall'impegno 1355, giusta delibera n. 6/CS del 25/02/2013, cap. 201, accertamento 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2022/2024 – esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Il collaboratore al RUP
Geom. Amedeo Branca

